



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – ACCORDO DI RINNOVO DEL 18 MARZO 2010

Facciamo riferimento alla nostra lettera del 15 aprile 2010 indirizzata a Filctem CGIL, Femca CISL e Uilcem UIL con la quale si annunciava la decisione di erogare con riserva l'aumento del minimo e l'una tantum previsti per il mese di aprile, e di mantenere sospesa la restante parte normativa dell'ipotesi di accordo del 18 marzo 2010.

Comunichiamo ora che in data odierna la Federazione Gomma Plastica e le Organizzazioni sindacali confederali sono pervenute a un chiarimento attraverso la firma di una "Dichiarazione interpretativa".

In tale documento si afferma:

- a) che la definizione dei calendari di lavoro, insieme a tutte le altre disposizioni sull'orario, è materia compiutamente regolamentate dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) che le nuove norme sul riproporzionamento dei ROL previste dall'intesa del 18 marzo 2010 non innovano le disposizioni contrattuali nazionali relative agli orari di lavoro.

A fronte del chiarimento intervenuto le Organizzazioni sindacali hanno considerato superato il loro comunicato del 1 aprile 2010 e di conseguenza la Federazione Gomma Plastica ha dichiarato a sua volta la piena operatività delle nuove norme contrattuali convenute il 18 aprile 2010, tenuto anche conto che – nel frattempo – le Organizzazioni sindacali avevano reso nota l'approvazione dell'ipotesi di accordo da parte delle assemblee dei lavoratori.

Pertanto:

1. si considera sciolta la riserva cui erano stati assoggettati l'aumento dei minimi e l'una tantum già corrisposti nella retribuzione del mese di aprile 2010;
2. dal 1 maggio 2010 trova applicazione la restante parte delle intese contrattuali, ferme restando le specifiche decorrenze in esse previste.

Quanto prima verrà inviata alle aziende la circolare esplicativa delle nuove norme contrattuali.